

LA RIFORMA SPIEGATA

Tutta la normativa in schede



PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE

10

w

www.cantiereterzosettore.it



Il documento è il decimo di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:

"Enti del Terzo settore", "Impresa sociale",

"Ordinamento e vita associativa",

"Rendicontazione, trasparenza e controlli",

"Volontariato e rapporto di lavoro", "Regime fiscale",

"Donazioni e raccolte fondi", "5 per mille",

"Rapporto con la pubblica amministrazione",

"Promozione e sostegno del Terzo settore", "Servizio civile universale",

"Centri di servizio per il volontariato".

A cura di (in ordine alfabetico): Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Francesco Aurisicchio, Fabio Lenzi, Licio Palazzini.

AGGIORNATO A GENNAIO 2023





PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE



La riforma prevede una serie di strumenti di promozione e sostegno al Terzo settore. Innanzitutto, ha istituito:

• la Cabina di Regia

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che si occupa del coordinamento delle politiche di governo;

- il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro, un luogo di consultazione, ma anche di vigilanza monitoraggio e controllo sull'applicazione della normativa;
 - la Fondazione Italia Sociale, per sostenere la realizzazione di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore.

In più... c'è un sistema di contributi

per alcuni enti del Terzo settore

con il fondo per il finanziamento di progetti
e attività di interesse generale, l'acquisto di autoambulanze,
autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
e altre forme di sostegno.

Agevolazioni anche su **beni mobili e immobili** messi a disposizione dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali.

Ma non solo: sono riconosciuti strumenti finanziari non speculativi per sostenere gli Ets come l'accesso al credito agevolato, il riconoscimento dei crediti privilegiati, il regime fiscale per il cosiddetto social lending e i titoli di solidarietà.





Sommario

| CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE | 5 |
|--|----|
| CABINA DI REGIA | 7 |
| FONDAZIONE ITALIA SOCIALE | 9 |
| RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE PER IL TERZO SETTORE | 12 |
| SEDI E LOCALI | 16 |
| ACCESSO AL CREDITO | 20 |
| TITOLL DI SOLIDARIETÀ | 23 |



Consiglio nazionale del Terzo settore



È un organismo nazionale istituito dal codice del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con funzioni di promozione e sostegno del Terzo settore.

COME FUNZIONA

È **presieduto** dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (o da un suo delegato) ed è attualmente **composto** da:

- dieci rappresentanti designati dall'<u>associazione di enti del Terzo settore più</u> rappresentativa sul territorio nazionale;
- quindici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali;
- cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore;
- tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
- un rappresentante designato dall'associazione dei <u>centri di servizio per il</u> <u>volontariato (Csv)</u> più rappresentativa sul territorio nazionale.

Fanno inoltre parte del Consiglio:

- un rappresentante designato dal presidente dell'Istat;
- un rappresentante designato dal presidente dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp);
- il direttore generale della Direzione generale Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e rimangono in carica per tre anni.

Il Consiglio nazionale del Terzo settore svolge le seguenti **funzioni**:



- esprime pareri non vincolanti, nel caso in cui sia richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo Settore;
- esprime parere non vincolante, nel caso in cui sia richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie previste dal codice del Terzo settore;
- esprime parere obbligatorio non vincolante sui modelli di bilancio e sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore;
- designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;
- è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali:
- designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il Cnel.

Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con **regolamento interno** da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

Qui l'elenco dei partecipanti.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il Consiglio nazionale del Terzo settore costituisce un importante tassello della riforma. È un **organismo nuovo** disciplinato dagli artt. 58-60 del codice del Terzo settore con finalità di promozione e sostegno del Terzo settore.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106": artt. 58-60 Decreto ministeriale n. 135 del 11 giugno 2021 recante rinnovo dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore

<u>Decreto ministeriale n. 49 del 16 marzo 2022 recante modifiche alla composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore</u>



ENTRATA IN VIGORE

Le previsioni normative presenti nel codice del Terzo settore (artt. 58-60) sono in vigore dal 3 agosto 2017.



Cabina di regia



La Cabina di regia è un organismo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2018 per coordinare le politiche di governo in materia di Terzo settore e promuovere e indirizzare le attività degli enti del Terzo settore.

Ha quindi una **funzione** di coordinamento nell'attuazione del codice del Terzo settore, di promozione delle attività di raccordo tra le amministrazioni coinvolte nei diversi livelli di governo e gli enti privati e di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma. Ha **sede** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.



COME FUNZIONA

La Cabina di regia è una sede di confronto istituzionale volta ad assicurare la necessaria sinergia tra il mondo degli enti del Terzo settore e i vari ministeri coinvolti.

I compiti affidati a tale organismo si sostanziano nel:

- coordinare l'attuazione del codice del Terzo settore, esprimendo un parere sugli atti attuativi:
- favorire la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, con enti privati e
 pubbliche amministrazioni, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo
 settore e a sviluppare azioni di sistema;
- monitorare lo stato di attuazione del codice, anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

È presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, dal Ministro dell'Economia, dal presidente della Conferenza delle Regioni, dal presidente dell'Unione province italiane, dal presidente dell'Associazione nazionale comuni Italia, dal presidente della Fondazione Italia Sociale, dal portavoce del Forum Nazionale del Terzo settore e dal presidente dell'Associazione italiana fondazioni ed enti della filantropia istituzionale (Assifero).



Ai componenti, o ai rispettivi delegati, non è riconosciuto alcun compenso.

Le **riunioni** della Cabina di regia sono convocate dal presidente e vi partecipano anche il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o un vice segretario generale delegato. All'esito delle riunioni viene redatto apposito verbale approvato nel corso della riunione successiva. Inoltre, su invito del presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia altri ministri o rappresentanti del sistema degli enti territoriali nonché rappresentanti di altre amministrazioni ed enti pubblici.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La Cabina di regia costituisce un importante tassello nel percorso di attuazione della riforma del Terzo settore. È un **organismo nuovo** istituito per coordinare l'attuazione del codice del Terzo settore, promuovere le attività di raccordo tra le amministrazioni coinvolte nei diversi livelli di governo ed enti privati e monitorare lo stato di attuazione della riforma. È stata prevista dall'art. 97 del codice del Terzo settore e istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2018.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore": art. 97

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2018 Istituzione di una cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2021 - Integrazione dei componenti della cabina di regia



ENTRATA IN VIGORE

Le previsioni presenti nel codice del Terzo settore sono in vigore dal 3 agosto 2017. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2018 è in vigore dal 23 febbraio 2018.



Fondazione Italia sociale



È un soggetto giuridico nuovo istituito dalla riforma con l'obiettivo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo Settore, ad impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. È operativa dal dicembre 2017 come persona giuridica di diritto privato. Non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

COME FUNZIONA

La <u>Fondazione</u> è regolata dalle previsioni normative presenti nel codice civile e nella legislazione speciale sul Terzo settore. Realizza le proprie attività raccogliendo risorse finanziarie da attori privati i quali implementano la dotazione iniziale della fondazione (pari a 1 milione di euro) con le proprie quote di adesione o donazioni aggiuntive.

È amministrata da un **comitato di gestione** che è organo indipendente composto da dieci membri: tre designati rispettivamente dal presidente del Consiglio, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze; uno nominato dal Consiglio nazionale del Terzo settore; sei in rappresentanza degli enti profit e non profit che costituiscono il collegio dei partecipanti (in quanto fondazione di partecipazione, possono aderire persone giuridiche pubbliche e private, di natura profit e non profit). I membri del comitato di gestione sono scelti tra persone di notoria indipendenza e comprovata esperienza, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche.

I membri del comitato di gestione non percepiscono compensi. Oltre al comitato di gestione, sono **organi** della Fondazione:



- il collegio dei partecipanti, al quale partecipano aziende multinazionali, università, fondazioni culturali e sociali, banche, editori, studi professionali, società di consulenza internazionali ed altre importanti realtà dei settori profit e non profit. Il collegio dei partecipanti ha, tra gli altri, l'incarico di nominare sei dei dieci membri del comitato di gestione della Fondazione;
- il presidente e il vice presidente;
- il segretario generale;
- l'organo di revisione.

Possono **aderire** alla Fondazione come partecipanti coloro che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione secondo le modalità determinate dal comitato di gestione. Gli aderenti possono essere:

- · soggetti non profit;
- soggetti for profit:
- secondo le modalità determinate dal comitato di gestione.

La Fondazione Italia Sociale è stata costituita "con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati". Sul <u>sito della fondazione</u> è possibile verificare le attività realizzate.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La Fondazione Italia Sociale è un **soggetto giuridico nuovo** istituito dalla riforma con l'obiettivo di sostenere la realizzazione e il finanziamento di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge delega al Governo n. 106 del 6 giugno 2016 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale: art. 10

Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017 "Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale"

<u>Decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di nomina del Comitato di gestione della Fondazione Italia Sociale</u>





Decreto del 28 febbraio 2018 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di costituzione dell'Organo di Revisione

Decreto dell'8 agosto 2018 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in cui si nomina Gabriele Sepio componente del Comitato di Gestione designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore



Lo statuto della Fondazione Italia Sociale è entrato in vigore il 10 settembre 2017.



Risorse finanziarie pubbliche per il Terzo settore



La riforma prevede un sistema articolato di incentivi e di finanziamenti per le attività di interesse generale svolte nel Terzo settore.

COME FUNZIONA

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali istituisce un fondo per sostenere – anche attraverso le reti associative – progetti e attività di interesse generale, promossi da <u>organizzazioni di volontariato (Odv)</u>, <u>associazioni di promozione sociale (Aps)</u> e fondazioni del Terzo settore iscritti nel <u>registro unico nazionale del terzo settore (Runts)</u>. Lo stesso ministero individua ogni anno gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Individua, inoltre, i soggetti attuatori degli interventi finanziabili.

ALTRE RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE

Dal 2017 le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono trasferite su un apposito capitolo di spesa iscritto nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali determina altresì gli Ets beneficiari delle risorse, nonché gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse per le seguenti finalità:



- sostegno alle attività delle <u>organizzazioni di volontariato (Odv)</u>: le risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti sperimentali per far fronte ad emergenze sociali e favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Per le Odv aderenti a reti associative nazionali, la richiesta e l'erogazione devono avvenire attraverso le reti stesse;
- sostegno alle attività delle <u>associazioni di promozione sociale (Aps)</u>: le risorse sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale. A valere su queste risorse, continua a essere erogato il contributo in favore degli enti privatizzati di cui al decreto n. 616 del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977: detti enti devono rendicontare entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche necessitano di radicali trasformazioni per diverse utilizzazioni, nonché per la donazione degli stessi beni già indicati da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Le Odv possono conseguire questo contributo non pagando l'Iva in sede di acquisto dei mezzi stessi.

ALTRE FORME DI SOSTEGNO PUBBLICO AL TERZO SETTORE

Altre forme di sostegno pubblico al Terzo settore sono:

- la previsione dell'obbligo per lo Stato, le Regioni e le Province autonome di promuovere le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- l'istituzione del <u>Fondo unico nazionale (Fun)</u>, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (Fob), per assicurare il finanziamento stabile dei <u>centri di servizio per il volontariato (Csv)</u>;
- le <u>agevolazioni fiscali</u> rivolte al Terzo settore e a chi elargisce donazioni al Terzo settore;
- la razionalizzazione delle procedure per destinazione del cinque per mille agli Ets;



- l'introduzione di meccanismi volti a facilitare il recupero crediti (con previsione di
 privilegi generali che danno un titolo di preferenza nella soddisfazione dei relativi
 crediti), l'accesso al credito, la diffusione dei <u>titoli di solidarietà</u> e di altre forme di
 finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale, nonché per le imprese
 sociali la raccolta di capitali;
- la possibilità per gli enti pubblici di consentire in diversi modi l'uso dei propri immobili in favore degli enti del Terzo settore (Ets). In particolare, è possibile assegnare agli Ets, mediante concessione, l'uso degli immobili pubblici inutilizzati, inclusi i beni confiscati. In questo caso, sono previste anche forme di incentivo fiscale per gli Ets che intendono presentare progetti di recupero di tali beni (social bonus). Gli enti pubblici possono altresì concedere locali pubblici in forma di comodato o, anche in forma non onerosa, prestarli per singole iniziative.

FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

La riforma ha istituito la **Fondazione Italia sociale**, come fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, con l'assegnazione di una dotazione iniziale di un milione di euro.



Le reti associative possono accedere al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore solo se iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e se costituite e operative da almeno un anno. Le risorse di questo fondo, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato (Odv), dalle associazioni di promozione sociale (Aps) e dalle fondazioni del Terzo settore.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma:

- ha introdotto specifici incentivi per il Terzo settore (ad esempio, in termini fiscali, incentivi di accesso al credito e agli investimenti o di utilizzazione degli immobili pubblici);
- ha riordinato il sistema dei finanziamenti (introducendo, ad esempio, il Fun al posto dei fondi speciali regionali e razionalizzando le risorse per le politiche sociali destinate al Terzo settore);



 ha introdotto nuovi strumenti di finanziamento (come, ad esempio, il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore o la Fondazione Italia Sociale).



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

<u>Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"</u>: artt. 41, 61-76, 81, 102

Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": artt. 10, 18

Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"



ABROGAZIONI

<u>Legge dell'11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"</u>: art. 12 comma 2. <u>Legge 15 dicembre 1998, n. 438 "Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale": artt. 2, 3, 4 e 5.</u>

<u>Legge del 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"</u>: art. 13.

Legge del 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale": art. 96 comma 1



ENTRATA IN VIGORE

La normativa relativa al codice del Terzo settore è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La normativa relativa all'impresa sociale è entrata in vigore il 20 luglio 2017.

La normativa relativa al 5 per mille è entrata in vigore il 19 luglio 2017.

La normativa relativa al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017 su "Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale" è entrata in vigore il 10 settembre 2017.







Agli <u>enti del Terzo settore (Ets)</u> viene riconosciuta la possibilità di <u>utilizzare in forma non</u> <u>onerosa beni mobili e immobili messi a disposizione dallo Stato, dalle Regioni, dalle</u>

<u>Province autonome e dagli enti locali</u> per manifestazioni e iniziative temporanee, nel rispetto di determinati principi.

Gli enti pubblici possono inoltre concedere agli Ets in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà.

Gli enti del Terzo settore possono infine richiedere in concessione <u>i beni culturali</u> <u>immobili</u> di proprietà pubblica per l'uso dei quali non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro.

COME FUNZIONA

STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli enti del Terzo settore possono utilizzare in modalità non onerosa, pertanto senza pagamento di alcun corrispettivo, i beni mobili e immobili messi a disposizione dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali per manifestazioni e iniziative temporanee, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza. In occasione di particolari eventi o manifestazioni, e solo per il periodo di svolgimento delle stesse e per i locali o spazi cui si riferiscono, gli Ets possono inoltre esercitare anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa presentazione della comunicazione di inizio attività al Comune e la richiesta delle necessarie autorizzazioni. Non sono invece richiesti i requisiti di accesso ed esercizio delle attività commerciali, ossia la presenza di determinati requisiti soggettivi in capo agli operatori, tra le quali la mancanza di condanne penali e l'acquisizione di determinate qualifiche professionali riguardanti l'attività di ristorazione.



LOCALI UTILIZZATI

Le sedi e i locali in cui gli enti del Terzo settore svolgono l'attività istituzionale sono sempre compatibili con le disposizioni d'uso ministeriali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica degli stessi.

I beni mobili e immobili di proprietà degli enti pubblici sovra indicati <u>possono essere</u> <u>concessi agli Ets</u>, ad eccezione delle <u>imprese sociali</u>, anche in comodato d'uso, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. Il comodato può avere una durata massima di trenta anni e gravano sull'ente concessionario gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Viene inoltre disposto che gli Ets che svolgono determinati tipi di attività possono richiedere in concessione, dietro pagamento di un canone agevolato, quantificato dalle amministrazioni interessate, <u>i beni culturali immobili</u> di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'uso dei quali non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro.

Gli Ets ammessi a tale agevolazione sono esclusivamente quelli che svolgono una delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali enti si impegnano alla riqualificazione dei beni che prendono in comodato, mediante la realizzazione di interventi di recupero, restauro e ristrutturazione a proprie spese, le quali vengono detratte dal canone di concessione entro il limite massimo del canone stesso.

L'ente concessionario ha la possibilità di introdurre anche nuove destinazioni d'uso all'immobile, sempre nell'ambito dello svolgimento delle attività sopra indicate.

Il fine della concessione rimane comunque la realizzazione di un progetto per la corretta conservazione del bene, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione dello stesso.



La durata della concessione è variabile e commisurata al raggiungimento dell'iniziativa, e comunque non può eccedere i cinquanta anni.

Gli Ets aderenti a tali iniziative possono usufruire di tutte le agevolazioni previste per i privati, in particolare quelle riguardanti l'accesso al credito agevolato.

ALTRE AGEVOLAZIONI: SOCIAL BONUS

Il <u>social bonus</u> è una particolare misura agevolativa che prevede un credito d'imposta sulle erogazioni liberali effettuate da contribuenti persone fisiche e imprese in favore degli Ets che presentano un progetto per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e che utilizzano tali beni ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.

TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI

Sono esenti da <u>Imu e Tasi</u> gli immobili posseduti e utilizzati da <u>Ets non commerciali</u>. Pertanto, l'agevolazione non è applicabile agli immobili posseduti e utilizzati da imprese sociali, comprese le cooperative sociali, e da <u>Ets commerciali</u>. Gli immobili, oltre ad essere posseduti ed utilizzati da <u>Ets non commerciali</u>, sono agevolabili se destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e culto.

La disposizione non si discosta molto da quanto previsto, antecedentemente all'entrata in vigore della riforma, in materia di Imu.

Viene inoltre stabilito che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possano deliberare esenzioni per altri tributi di loro competenza in favore di **Ets che non abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale**. Anche in questo caso, pertanto, vengono escluse dall'agevolazione tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, e gli Ets commerciali.

Sono esenti da Ires i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle <u>organizzazioni di volontariato (Odv)</u> e delle <u>associazioni di promozione sociale (Aps)</u>.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il social bonus è un'agevolazione introdotta dalla riforma, così come la possibilità e le modalità di utilizzo in forma non onerosa di beni mobili e immobili pubblici e la presa in concessione dei beni culturali immobili ai fini della riqualificazione.





NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

<u>Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"</u>: artt. 70, 71, 81, 82 commi 6 e 7, 84 comma 2, 85 comma 7

<u>Decreto n. 89 del 23 febbraio 2022 "Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus"</u> pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022.

Nota n. 34/17314 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "<u>Richiesta di chiarimenti sull'applicabilità dell'art. 71 comma 1 del dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – Cts). Riscontro</u>"



ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni relative alle agevolazioni in materia di social bonus e imposte sugli immobili si sono applicate in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 ad Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri.

Per tutti gli altri enti del Terzo settore le disposizioni esaminate in tale scheda si applicano a decorrere dall'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.







Il codice del Terzo settore riconosce e promuove l'esistenza di strumenti finanziari non speculativi, pensati per sostenere gli <u>enti del Terzo settore (Ets)</u> impegnati nel perseguimento di <u>attività di interesse generale</u>.

Nell'ambito delle misure agevolative e degli strumenti di sviluppo degli Ets rientrano alcune disposizioni specifiche normativamente previste quali l'accesso al credito agevolato, il riconoscimento dei crediti privilegiati e il regime fiscale agevolato per il cosiddetto social lending.



COME FUNZIONA

ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO

Viene riconosciuta alle <u>associazioni di promozione sociale (Aps)</u> e alle <u>organizzazioni di volontariato (Odv)</u>, che svolgono la loro attività sulla base di progetti o svolgono servizi di interesse generale in convenzione con la pubblica amministrazione, la possibilità di beneficiare di forme di agevolazioni creditizie o fideiussorie, prima previste solo per gli enti cooperativi e i loro consorzi.

Le <u>convenzioni</u> stipulate dalle pubbliche amministrazioni nei confronti degli enti sovra richiamati sono anch'esse disciplinate dal codice, soprattutto nella parte riguardante i requisiti richiesti in capo alle controparti, le quali devono in ogni caso essere Aps o Odv iscritte da almeno 6 mesi al <u>registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)</u>. Vengono inoltre disciplinate le modalità e i principi con cui le amministrazioni devono procedere nell'individuazione degli enti e il contenuto delle convenzioni stesse.



DISCIPLINA DEI CREDITI PRIVILEGIATI

Viene stabilito che **i crediti delle Odv e Aps**, inerenti allo svolgimento di attività di interesse generale, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore. Tali crediti sono collocati nell'ordine dei privilegi subito dopo i crediti maturati dai lavoratori.

SOCIAL LENDING

Il social lending (prestito sociale) è una forma di prestito finanziario tra privati disciplinato dal provvedimento della Banca d'Italia, emanato l'8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Tale strumento, chiamato anche lending based crowdfunding, viene definito come lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto. Il codice del Terzo settore prevede che i soggetti gestori dei portali online, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota prevista per i titoli di stato, ovvero un'imposta sostitutiva del 12,5% per gli interessi cedolari percepiti fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa. I prestiti erogati tramite tali piattaforme devono essere destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

L'estensione del riconoscimento dello status di credito privilegiato ai crediti delle Odv è una novità della riforma, in quanto prima solo i crediti delle Aps erano riconosciuti come tali.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 56, 67, 68, 78

Decreto legislativo 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108

Provvedimento della Banca d'Italia (8 novembre 2016), recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche





ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni relative alle agevolazioni in materia creditizia e di garanzia riconosciute alle Aps e alle Odv si applicano a decorrere dall'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.

La norma sulla classificazione tra i crediti privilegiati delle Aps e delle Odv è invece già in vigore.

Il regime del social lending a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, è diventato immediatamente operativo.







Il codice del Terzo settore ha introdotto alcune rilevanti misure per gli enti del Terzo settore (Ets) concernenti la fiscalità degli strumenti finanziari, nell'ottica di incentivare e facilitare il finanziamento delle attività di interesse generale svolte dagli enti in questione. Nello specifico si tratta dei titoli di solidarietà e del social lending.



COME FUNZIONA

TITOLI DI SOLIDARIETÀ

Si tratta di obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito possono emettere allo scopo di raccogliere denaro con l'obbligo, stabilito espressamente dal legislatore, di impiegare il capitale per finanziare le attività istituzionali degli <u>Ets</u>, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi ultimi. I soggetti abilitati all'emissione dei titoli di solidarietà sono gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Tali titoli consistono in:

- **obbligazioni e altri titoli di debito**, nominativi o al portatore, di durata non inferiore a 36 mesi, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, che non conferiscono diritto a sottoscrivere o acquisire altri strumenti finanziari e non sono collegati a strumenti derivati;
- **certificati di deposito**, consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, di durata non inferiore a 12 mesi.

Una particolarità dei titoli di solidarietà è data dal fatto che le banche dovranno rinunciare alle commissioni, mantenendo come unica forma di remunerazione gli interessi attivi sugli impieghi eseguiti a favore degli Ets.



Al fine di favorire lo sviluppo del Terzo settore le banche emittenti potranno, inoltre, erogare a favore dei soli <u>Ets non commerciali</u> ritenuti meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli stessi enti destinatari, una somma pari almeno allo 0,60% della raccolta a titolo di liberalità. La banca erogatrice avrà diritto a un **credito d'imposta** pari al 50% delle <u>erogazioni liberali</u> effettuate a favore di Ets non commerciali. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è cumulabile con le altre agevolazioni tributarie previste per le erogazioni liberali.

Gli emittenti di tali strumenti finanziari, compatibilmente con il rispetto delle regole di una sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'erogazione di titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al periodo precedente effettuata a favore degli Ets, per il finanziamento di iniziative relative alle attività di interesse generale degli Ets.

Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non utilizzate entro 12 mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di stato nazionali aventi pari durata.

I titoli, inoltre, recheranno altri **benefici importanti per i sottoscrittori**. In particolare non concorreranno alla formazione dell'attivo ereditario soggetto a imposta di successione e non rileveranno ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

I titoli di solidarietà erano già stati inseriti e disciplinati dall'ordinamento, ma la riforma li propone come forma di investimento a favore degli Ets, incentivando i risparmiatori con il divieto imposto alle banche di applicare alla clientela le commissioni di collocamento/sottoscrizione.

Sui titoli di solidarietà le banche emittenti possono anche applicare un tasso di rendimento inferiore a quello normativamente previsto, a condizione che corrispondentemente si riduca il tasso di interesse applicato sui correlati impieghi, concedendo pertanto migliori condizioni sugli utilizzi verso gli Ets.

Il credito d'imposta riconosciuto alle banche per le erogazioni effettuate a favore degli Ets è una novità della riforma.





NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 77

Provvedimento della Banca d'Italia (8 novembre 2016), recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche



ENTRATA IN VIGORE

Il regime agevolato dei titoli di solidarietà è stato applicato in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 ad Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri e si applica a decorrere dall'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.



Per ulteriori dettagli www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI



